

Associazione del personale statale dei Grigioni (APG)

Statuto

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

¹Con il nome di "Associazione del personale statale dei Grigioni (APG)", nel 1907 è stata costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC con sede a Coira.

Nome, sede, raccomandazioni relative a elezioni e votazioni

²L'APG è aconfessionale e apartitica.

³¹Il comitato direttivo può formulare raccomandazioni relative a votazioni ed elezioni, se ciò rientra nell'interesse dell'Associazione. Tali decisioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri del comitato direttivo presenti.

Art. 2

¹L'APG mira a promuovere gli interessi professionali, economici, sociali e giuridici dei suoi membri.

Scopo

²Essa costituisce una sezione della Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera (FC).

¹ La presente revisione parziale è stata approvata dall'Assemblea generale il 24 aprile 2015 ed è entrata in vigore il 24 aprile 2015.

Art. 3

Parificazione dei
sessi

Nel presente statuto le designazioni di persone, funzioni e professioni si riferiscono a entrambi i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.

II. Affiliazione

Art. 4

Categorie di
membri:
1. Principio

L'APG è costituita da membri attivi, membri in pensione, membri passivi e membri onorari.

Art. 5

2. Membri attivi

¹Possono essere membri attivi dell'APG tutti i collaboratori del Cantone, dei comuni o di altri enti pubblici.

²Collaboratori impiegati secondo il diritto privato oppure occupati in società di diritto privato possono diventare membri attivi se il Cantone, i comuni o altri enti di diritto pubblico detengono una partecipazione nella società in questione, le versano dei sussidi oppure se la società in questione svolge un compito pubblico.

³Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al comitato direttivo o al segretariato.

⁴Il comitato direttivo decide in merito all'ammissione di nuovi membri.

Art. 6

3. Membri in
pensione

Con il pensionamento, i membri attivi diventano membri in pensione.

Statuto dell'Associazione del personale statale dei Grigioni

Art. 7

I membri attivi che cessano la loro attività nel servizio pubblico diventano membri passivi.

4. Membri passivi

Art. 8

¹Le persone che si sono guadagnate meriti particolari nei rapporti con l'Associazione possono essere nominate membri onorari.

5. Membri onorari

²In merito alla nomina di membri onorari decide l'assemblea generale su proposta del comitato direttivo o di singoli membri.

Art. 8a¹

¹Le persone che per un totale di nove anni hanno collaborato in seno al comitato direttivo o all'organo di revisione diventano membri liberi.

6. Membri liberi

²I membri liberi sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Art. 9

Salvo disposizioni statutarie contrarie, i membri attivi, i membri in pensione, i membri passivi, i membri onorari e i membri liberi hanno gli stessi diritti e doveri.

7. Diritti e doveri dei membri

Art. 10

L'affiliazione si estingue con il decesso, nonché con l'uscita o con l'esclusione dall'Associazione.

Fine dell'affiliazione:
1. Disposizioni generali

¹ La presente revisione parziale è stata approvata dall'Assemblea generale il 7 aprile 2017 ed è entrata in vigore retrodatato il 1 gennaio 2017.

Art. 11

2. Uscita

L'uscita dall'Associazione può avvenire solo per la fine di un anno civile e va previamente comunicata per iscritto al comitato direttivo.

Art. 12

3. Esclusione

Il comitato direttivo può escludere i membri che non adempiono gli obblighi statutari dell'Associazione, che trasgrediscono palesemente gli sforzi dell'APG o che ne compromettono la reputazione.

III. Organizzazione

Art. 13

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato direttivo;
- c. l'organo di revisione.

Art. 14

A. Assemblea
generale:
1. Ordinaria

¹L'assemblea generale è l'organo supremo dell'APG e si riunisce in seduta ordinaria entro la metà dell'anno civile.

²Essa viene convocata con almeno 20 giorni d'anticipo dal comitato direttivo tramite invito personale e comunicazione dell'ordine del giorno.

³Le proposte che vanno poste all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo entro il 31 dicembre, corredate di una motivazione.

Art. 15

¹Un'assemblea generale straordinaria viene convocata se il comitato direttivo lo ritiene necessario o se almeno un decimo dei membri dell'Associazione lo richiede.

2. Straordinaria

²Il comitato direttivo stabilisce luogo e ora e trasmette l'invito personale con la comunicazione dell'ordine del giorno con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 16

Ogni assemblea generale convocata conformemente allo statuto è atta a deliberare.

Quorum

Art. 17

L'assemblea generale tratta gli affari seguenti:

Competenza

- a. nomina degli scrutatori o di un ufficio di voto composto da almeno tre membri;
- b. verbale dell'ultima assemblea generale;
- c. rapporto annuale del presidente;
- d. conto annuale;
- e. rapporto dell'organo di revisione;
- f. preventivo;
- g. nomina del presidente e degli altri membri del comitato direttivo;
- h. nomina dell'organo di revisione;
- i. decisione in merito a proposte del comitato direttivo e dei membri dell'Associazione;
- j. modifiche dello statuto;
- k. ulteriori affari ad essa attribuiti conformemente allo statuto.

Statuto dell'Associazione del personale statale dei Grigioni

Art. 18

Diritto di voto e
di elezione

¹All'assemblea generale i membri dispongono di un voto ciascuno.

²Non è ammesso rappresentare i membri assenti.

Art. 19

Nomine e
votazioni:
1. Procedura

¹Fatto salvo il capoverso 2 della presente disposizione, le nomine e le votazioni vengono svolte per alzata di mano o con schede di voto.

²Nomine e votazioni a scrutinio segreto vengono svolte se una proposta in tal senso raccoglie in votazione palese almeno un quinto dei voti presenti.

Art. 20

2. Maggioranza

¹Per le nomine, al primo turno decide la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti si decide tramite sorteggio.

²In caso di votazioni, fatto salvo l'articolo 22 dello statuto, vale la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, decide il presidente.

Art. 21

3. Schede nulle

¹In caso di nomine e votazioni scritte possono essere utilizzate unicamente le schede consegnate dall'ufficio di voto.

²Sono nulle le schede non compilate a mano, che contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti, che non sono leggibili o che non contengono una chiara espressione della volontà.

Art. 22

4. Maggioranza
qualificata

Statuto dell'Associazione del personale statale dei Grigioni

Le decisioni seguenti sono valide solo se raccolgono la maggioranza di due terzi dei voti presenti:

- a. votazioni su affari che non sono stati annunciati conformemente allo statuto;
- b. votazioni in merito a misure di lotta in caso di controversie relative al diritto del lavoro;
- c. modifiche dello statuto;
- d. scioglimento dell'Associazione e utilizzo del patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 23

¹Il comitato direttivo è composto dal presidente, nonché da almeno sette e da al massimo undici altri membri della direzione. Del comitato direttivo non possono far parte più di due membri passivi.

²Il comitato direttivo si costituisce da sé. È fatta salva la nomina del presidente da parte dell'assemblea generale.

³La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è di tre anni. Una rielezione è possibile.

B. Comitato direttivo: composizione, costituzione e durata del mandato

Art. 24

¹Il comitato direttivo esegue le decisioni dell'assemblea generale e deve presentare annualmente a quest'ultima un rapporto sulle sue attività e su quanto avvenuto all'interno dell'Associazione, nonché il conto d'esercizio.

²Esso designa i rappresentanti dell'APG nella Commissione del personale e della Cassa pensioni, nonché i rappresentanti nell'assemblea dei delegati della Federazione centrale (FC). Per il resto, il comitato direttivo si occupa di tutti gli affari che per legge,

Competenza

Statuto dell'Associazione del personale statale dei Grigioni

statuto o decisione dell'assemblea generale non sono stati attribuiti a un altro organo dell'Associazione.

³Il comitato direttivo disciplina i compiti, le competenze e il diritto di firma dei propri membri.

Art. 25

Quorum

¹Il comitato direttivo è atto a deliberare se sono riuniti almeno cinque membri. Le decisioni possono anche venire prese per iscritto.

²Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e se necessario con voto decisivo del presidente.

Art. 26

Segretariato

¹L'Associazione gestisce un segretariato subordinato al comitato direttivo.

²Il comitato direttivo disciplina i compiti, le competenze e il diritto di firma del segretariato e approva i contratti di lavoro.

Art. 27

C. Organo di revisione

¹L'assemblea generale elegge un organo di revisione composto da tre membri. Il suo mandato è di tre anni. Una rielezione è possibile.

²Oltre che dell'assemblea generale, i membri dell'organo di revisione non possono far parte al contempo di un altro organo dell'Associazione. Essi sono responsabili solo nei confronti dell'assemblea generale.

³L'organo di revisione verifica la contabilità dell'Associazione e presenta rapporto e proposta scritti all'assemblea generale. Esso può prendere in ogni momento visione degli atti d'amministrazione dell'Associazione.

Art. 28

¹L'assemblea generale o il comitato direttivo possono costituire in ogni momento dei comitati per occuparsi di affari importanti.

D. Comitati

²L'autorità di nomina determina il numero di membri, disciplina l'indennizzo degli stessi e definisce il mandato del comitato.

IV. Contratti collettivi di lavoro

Art. 29

Principio

L'APG può essere parte contraente di contratti collettivi di lavoro o parteciparvi in altra forma.

Art. 30

Procedura e competenza

¹Il comitato direttivo o una delegazione da esso designata conduce trattative relative alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro con i datori di lavoro o con le loro associazioni.

²Esso può firmare un contratto collettivo di lavoro se viene accettato almeno da due terzi dei membri dell'Associazione che gli sono subordinati.

³La stessa procedura e le stesse competenze valgono anche nel caso in cui l'APG partecipi in altra forma a contratti collettivi di lavoro.

Art. 31

Impegni finanziari

Impegni finanziari che possono risultare da un contratto collettivo di lavoro o da una relativa partecipazione vengono saldati con i fondi ordinari dell'Associazione.

V. Servizi

Art. 32

Vantaggi per i membri

Secondo gli accordi presi dall'APG con assicurazioni, banche o altre aziende, i membri hanno diritto a sconti sugli acquisti o ad altre agevolazioni.

Statuto dell'Associazione del personale statale dei Grigioni

Art. 33

Le assicurazioni di protezione giuridica collettive per l'attività quale dipendente valgono solo per i membri attivi. Oggetto ed estensione della protezione giuridica si conformano ai relativi contratti collettivi.

Assicurazioni di protezione giuridica collettive

Art. 34

¹L'organo ufficiale della Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera (FC) vale quale giornale dell'Associazione.

Giornale dell'Associazione

²L'abbonamento è compreso nella quota dell'Associazione.

VI. Finanze

Art. 35

L'anno associativo corrisponde all'anno civile.

Anno associativo

Art. 36

¹L'assemblea generale fissa l'ammontare della quota annuale. Essa può fissare tariffe diverse per le singole categorie di membri.

Definizione della quota annuale

²Le quote annuali vengono rimosse nel primo semestre dell'anno.

³I membri che aderiscono all'Associazione nell'ultimo trimestre dell'anno civile non devono versare una quota per l'anno in corso.

Art. 37

I membri onorari, i membri del comitato direttivo, nonché i membri dell'organo di revisione sono esentati dall'obbligo di versare la quota.

Esenzione dall'obbligo di versare una quota

Art. 38

Patrimonio
dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione può essere impiegato esclusivamente per raggiungere gli obiettivi e per adempiere i compiti dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione del personale statale dei Grigioni

Art. 39

¹L'indennizzo del comitato direttivo viene approvato dall'assemblea generale nel quadro del preventivo.

Indennizzi

²Le spese e gli esborsi vengono rimborsati a norma della vigente legislazione cantonale sul personale.

Art. 40

¹Per gli impegni contratti dall'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione.

Responsabilità

²È esclusa la responsabilità personale dei membri dell'Associazione.

VII. Disposizioni finali

Art. 41

¹Questo statuto è stato approvato dall'assemblea generale il 27 marzo 2009 e sostituisce lo statuto del 17 marzo 2000.

Entrata in vigore

²Il comitato direttivo stabilisce la data d'entrata in vigore del presente statuto.¹

¹ Posto in vigore per il 1° aprile 2009 con decisione del comitato direttivo del 31 marzo 2009.